

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico "G. Cigna" di Mondovì (CN) ha chiesto, con nota del 5 giugno 2009, di poter fare effettuare ai propri studenti dei laboratori e tirocini formativi presso questo Comune;

Considerato che tali attività, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196, sono volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, non possono essere di durata superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap e non costituiscono rapporto di lavoro;

Dato atto che, a norma T.U. 1124/65, del D.P.R. 10.10.1996 n.567 e del DPR 9.4.1999 n. 156, per le istituzioni scolastiche l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è garantita dall'INAIL nella speciale gestione "per conto dello Stato" mentre l'assicurazione per la responsabilità civile è a carico della precitata Università donde nessun onere viene a gravare su questo Comune;

Che le attività di cui trattasi possono essere disciplinate mediante lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno aderire alla predetta richiesta previa adozione del necessario atto formale;

Visto l'art.48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria Generale e Personale, Dr. Pietro Pandiani, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la stipula di una convenzione con l'Istituto Tecnico "G. Cigna" di Mondovì, per l'effettuazione, presso questo Comune, di "laboratori e tirocini formativi" da parte di studenti del medesimo Istituto;
- 2) di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione con il citato Istituto - rappresentato dal Dirigente Scolastico - nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di incaricare il Dirigente del Settore Segreteria Generale e Personale a sottoscrivere tale convenzione, nonché' il successivo progetto formativo nel quale saranno indicati, tra l'altro, i dati personali del tirocinante ed il Settore di assegnazione;
- 4) di dare atto che nessun onere viene a gravare a carico del bilancio comunale ivi compresa la copertura da rischi di infortuni e da responsabilità civile per tutta la durata di tali laboratori/tirocini;

- 5) di dare, altresì, atto che responsabile del procedimento del presente atto è la sig.a Brignone dott.ssa Anna Maria, Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Settore Segreteria Generale e Personale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4^a comma, del T.U. 18.8.2000 n.267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere avuto riguardo alla necessità di procedere, in tempi brevi, alla stipula della convenzione di cui trattati;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE DEL 25 MARZO 1998, N. 142.

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gianfranco Cigna" con sede in Mondovì, Via di Curazza n. 15, codice fiscale 84004970046, d'ora in poi denominato "soggetto promotore o Scuola", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Antonio Rimedio nato a Santa Marina (SA), il 6 novembre 1951;

E

Il COMUNE DI CUNEO, con sede legale in CUNEO – Via Roma n.28, codice fiscale 00480530047, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato dal sig. Pandiani Dott. Pietro, nato a Cuneo il 25.08.1948, nella sua qualità di Dirigente del Settore Segreteria Generale e Personale, in nome e per conto del Comune di Cuneo;

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto della Convenzione)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio di formazione e di orientamento che sarà svolto da studenti del Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore "Tecnico Superiore per il Monitoraggio e la Gestione del Territorio e dell'Ambiente" presso il Comune di Cuneo ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Ai sensi del D.M. 142/98, art. 7, i tirocini formativi e di orientamento, per i soggetti suddetti, hanno durata massima non superiore ai quattro mesi;

Articolo 2 (Finalità e contenuti del tirocinio)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non dovrà avere finalità produttiva, ma dovrà perseguire esclusivamente obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo del lavoro pubblico/privato.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 ed il Comune di Cuneo non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito in base alla presente Convenzione la Scuola dovrà predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3 (Permanenza in Azienda/Regione/Ente del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- seguire le indicazioni dei tutor e ad informare tempestivamente sia il tutor del soggetto ospitante, sia la Scuola in ordine alle assenze per motivi personali, di salute o di famiglia.

Articolo 4 (Assicurazioni)

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5 (Infortunistica)

Il Comune di Cuneo garantisce al tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il soggetto ospitante con propri oneri, si impegna, altresì, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente.

Art. 6 (Referenti per la convenzione e per il tirocinio)

Referenti per la presente convenzione, per i rapporti tra gli Enti/Aziende contraenti e i rapporti tra il referente scolastico e la struttura ospitante sono rispettivamente i docenti prof. Bruno Dario e prof. Cardone Giancarlo per la Scuola e il sig. Gautero Ing. Luca del Settore Ambiente e Mobilità per il Comune di Cuneo.

Art. 7 (Norme finali)

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 8 (Arbitrato)

Le parti, nel caso in cui non sia possibile risolvere bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione, accettano di definire ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri di cui uno nominato dalla Scuola, uno dall'Ente/Azienda/Regione ed un terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del tribunale di _____, città ove il collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

Art. 9 (Trattamento dati sensibili)

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire il trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

Art. 10 (Registrazione e spese)

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, a spese della parte che richiederà la registrazione. Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico dell'Ente/Azienda/Regione.

....., (data)

(firma per il soggetto promotore): D.S. Prof. Antonio Rimedio

(firma per il soggetto ospitante): Dott. Pietro Pandiani.....